

Rep. n.ro 104864.-

Racc. n.ro 18692.-

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

IN PRIMA CONVOCAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore
dieci e dieci minuti

(28 aprile 2007)

In Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2, presso la sede sociale del
Credito Bergamasco.

Innanzitutto me dott. FRANCO SCHIANTARELLI, Notaio residente in
Bergamo ed iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,

è presente il signor

avv. CESARE ZONCA, nato a Bergamo il tre dicembre
millenovecentotrentacinque (3 dicembre 1935), domiciliato per la
carica di cui infra in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2, libero
professionista;

il quale dichiara di essere intervenuto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione del:

"CREDITO BERGAMASCO - Società per Azioni" con sede in
Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2, capitale sociale Euro
185.180.541,00.= (interamente versato), iscritto presso il Registro
Imprese di Bergamo con il numero di Codice Fiscale e Partita IVA
00218400166, appartenente al **"Gruppo Bancario Banco Popolare
di Verona e Novara"**, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5188,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, soggetto



all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banco

Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l..

Detto Comparsente, della cui identità personale e qualità sopramenzionata io Notaio sono certo, mi richiede di redigere, ai sensi del secondo comma dell'art. 2375 del Codice Civile, il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta Banca, dichiarando di assumerne la Presidenza, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale.

Il Presidente a questo punto constata che:

a) la presente assemblea è stata convocata in tempo utile, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio delle inserzioni n. 27 Parte II del 6 marzo 2007, nonché per maggiore completezza di informazioni, sui quotidiani: "Italia Oggi", "L'Eco di Bergamo", "Il Nuovo Giornale di Bergamo" e "Il Giornale di Brescia", del 15 marzo 2007;

b) sono presenti, oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione,

* gli Amministratori dott. Italo Calegari, prof. Emanuele Carluccio, signora Annamaria Colombelli, rag. Guido Crippa, dott. Domenico De Angelis, avv. Carlo Fratta Pasini, dott. Giacomo Gnutti, dott. Fabio Innocenzi, rag. Franco Menini, dott. Alberto Motta, sig. Antonio Percassi, marchese Claudio Rangoni Machiavelli, comm. Mario Ratti;

* il Presidente del Collegio Sindacale signor prof. Giovanni Tantini, nonché i Sindaci signori rag. Fabio Bombardieri, dott. Eugenio



Mercurio, rag. Renato Salerno e rag. Antonio Zini;

* il Direttore Generale signor dott. Giovanni Capitano;

hanno giustificato la loro assenza il dott. Franco Baronio, il

rag. Giuseppe Grossi ed il rag. Fabio Riva, Consiglieri;

c) sono presenti attualmente e con riserva di aggiornarne i dati nel corso della riunione al momento di ciascuna votazione, in proprio e per delega conservata agli atti della Società, n. 58 azionisti, che rappresentano n.ro 56.965.391 azioni pari al 92,29% del capitale, rispetto alle n. 61.726.847.= azioni da nominali Euro 3,00.= cadauna, costituenti l'intero capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea straordinaria in prima convocazione validamente costituita e idonea a deliberare sull'ordine del giorno di cui infra.

Il Presidente prosegue dicendo:

"In relazione alla vigenti disposizioni - ed in particolare all'art. 85 ed all'allegato 3E, punto 1, lett. e) della delibera Consob n. 11971/1999 - comunico che, dalla documentazione agli atti e dalle informazioni a disposizione, non risultano in essere patti parasociali riconducibili al disposto dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998.

Ricordo che l'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 stabilisce che i soci con quote di partecipazione alla società in misura superiore al 2% del capitale sociale devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Consob; il medesimo adempimento è prescritto per il superamento delle soglie rilevanti indicate



dall'art. 117 della delibera Consob n. 11971/1999.

L'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 statuisce altresì che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato.

Analogamente, l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni che comporti una partecipazione superiore al 5% va comunicata alla Banca d'Italia, ovvero autorizzata dalla stessa, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. n. 385/1993. Parimenti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le predette autorizzazioni o comunicazioni non siano state effettuate, in conformità all'art. 24 del D. Lgs. n. 385/1993.

Ai sensi della delibera Consob n. 11971/1999 (allegato 3E, punto 1, lett. c), informo l'assemblea che - secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute in conformità ai preindicati disposti normativi e da altre informazioni a disposizione - partecipa alla società in misura superiore al 2% del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, il seguente socio: Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l. per n. 54.145.878 azioni, pari all'87,72% del capitale sociale.

Invito gli eventuali altri soci che siano nella condizione di dover effettuare la comunicazione prima richiamata a farlo presente.


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 120, 5° comma, e 14, 5° comma, del D.Lgs. n. 58/1998, nonché dell'art. 24 del D.Lgs. n. 385/1993, in caso di inosservanza, le deliberazioni dell'assemblea

sono impugnabili a norma delle previsioni del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

Informo inoltre che il partecipante al capitale sociale del Credito Bergamasco in misura superiore al 5% (Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a r.l.) risulta possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 144 del 18 marzo 1998 - in conformità al Par. 5.1.2, Tit. II, Cap. 1, Sez. II, delle vigenti "Istruzioni di vigilanza per le banche" - e viene pertanto ammesso al voto ai sensi dell'art. 1, comma 6, del predetto decreto ministeriale."

A titolo informativo, l'avv. Zonca precisa inoltre che – secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute in conformità alle normative vigenti nonché da altre informazioni a disposizione – i primi dieci azionisti della banca sono:

Azionista	Totale azioni	Percentuale
* Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l.	54.145.878	87,72%
* Opera Diocesana San Narno	818.674	1,33%
* Sit Fin S.p.A.	734.961	1,19%
* F.G.H. Franco Gnutti Holding Spa	700.000	1,13%
* Privato	114.085	0,19%
* Percassi Corporate S.r.l.	100.000	0,16%
* Privato	64.143	0,10%
* SIAC S.p.A.	60.000	0,10%



	* Privato	50.000 0,08%
	* Privato	47.658 0,08%
	Non pervenendo segnalazioni, il Presidente prosegue citando	
	l'ordine del giorno dell'odierna assemblea straordinaria:	
	1. modifiche statutarie:	
	a) proposta di modifica degli artt. 4, 8, 13, 15, 23, 24, 25 e 26 dello	
	statuto sociale;	
	b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri.	
	Il Presidente così prosegue:	
	<i>"Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del</i>	
	<i>giorno, in via preliminare preciso che, rispetto all'originaria</i>	
	<i>versione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta</i>	
	<i>del 29 gennaio 2007, le prospettate modifiche statutarie</i>	
	<i>(relativamente agli art. 4, comma 4, e art. 24-nuova numerazione,</i>	
	<i>comma 12) sono state parzialmente riviste – con determinazione</i>	
	<i>in data 19 aprile 2007 in forza della delega consiliare conferita al</i>	
	<i>Presidente nella seduta del 29 gennaio 2007 – a seguito delle</i>	
	<i>osservazioni formulate per le vie brevi da Banca d'Italia.</i>	
	<i>In particolare,</i>	
	<i>- con riferimento all'avviso di convocazione, specifico che</i>	
	<i>non verrà proposta alcuna variazione dell'art. 4 dello Statuto</i>	
	<i>Sociale rinviando l'adeguamento del relativo testo –</i>	
	<i>eventualmente con deliberazione del Consiglio adottata ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 15 comma 3 dello statuto – alla nuova denominazione</i>	
	<i>del Gruppo Bancario al momento in cui la stessa sarà efficace;</i>	

- in relazione alle modalità di elezione dei Sindaci e, più

precisamente, alla disciplina in tema di sostituzione del

Presidente del Collegio Sindacale, specifico che:

* il testo originario prevedeva all'art.24-nuova numerazione, il

seguito comma 12: "Il nuovo sindaco resta in carica sino alla

prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco

effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di

appartenenza del sindaco sostituito; in caso di sostituzione del

presidente, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più

anziano per età fino alla successiva assemblea, che provvede a

nominare quale presidente il sindaco effettivo immediatamente

successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui

apparteneva quest'ultimo."

* il testo emendato – che sottoponiamo all'approvazione dei Soci

– prevede all'art.24-nuova numerazione, il seguente comma 12:

"Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea

successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo

dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del

sindaco sostituito; in caso di sostituzione del presidente e fino alla

successiva assemblea ordinaria che provvederà alle necessarie

nomine, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo già in

carica non appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti, fermo restando che, in sede assembleare, verrà

nominato presidente il sindaco effettivo immediatamente

successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui



	apparteneva quest'ultimo."
	Cio' premesso, dovrei leggere la relazione del Consiglio di
	Amministrazione sui punti in discussione; inoltre il Presidente del
	Collegio Sindacale dovrebbe dare lettura della relazione del
	Collegio.
	Peraltro, se siete d'accordo, al fine di accelerare i lavori
	dell'assemblea, e nella considerazione che:
	- la relazione degli amministratori, il prospetto sinottico dello
	statuto sociale - con specifica indicazione delle motivazioni di
	ciascuna modifica proposta - e la relazione del Collegio
	Sindacale - poi tempestivamente aggiornate alla luce delle
	predette osservazioni - sono rimasti depositati presso la sede
	sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. già a decorrere dal 27
	marzo scorso, e, dalla predetta data, tale documentazione
	risultava consultabile anche sul sito Internet del Credito
	Bergamasco;
	- copia dei documenti in discorso è stata consegnata ai soci che
	ne hanno fatto richiesta nel periodo preassembleare;
	- il fascicolo a stampa, riportante la predetta documentazione, è
	in possesso di tutti i soci intervenuti;
	direi di omettere la lettura della relazione degli amministratori,
	del testo statutario e della relazione del Collegio Sindacale."
	L'assemblea approva la proposta all'unanimità, previa verifica
	che sono presenti attualmente, in proprio e per delega, n. 58
	azionisti, che rappresentano n.ro 56.965.391 azioni pari al 92,29%

del capitale, rispetto alle n. 61.726.847.= azioni costituenti il capitale.

Dopo aver aperto la discussione sul punto all'ordine del giorno dell'assemblea, nessun socio intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, sulla proposta di omettere la lettura – che ottiene il consenso unanime dell'assemblea (presenti in proprio e per delega, n.ro 58 azionisti, che rappresentano n. ro 56.965.391 azioni pari al 92,29% del capitale) – dà per letto il testo integrale degli articoli modificandi inseriti nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio di Amministrazione, qui ritrascritto:

"L'assemblea degli azionisti del Credito Bergamasco

delibera

A) di modificare i vigenti artt. 8, 13, 15, 23, 24, 25 e 26 dello statuto sociale secondo il seguente letterale tenore:

"Art. 8 - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;

b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere - entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di convocazione dell'assemblea - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere sottoscritte



dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società. Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili."

"Art. 13 - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze.

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno

quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero, ai sensi di legge, altra quota determinata dal competente organo di vigilanza, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la



propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non-collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti

requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in



	sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato
	dalla legge in tema di indipendenza - restano in carica sino al
	termine del periodo per il quale erano stati nominati gli
	amministratori sostituiti.
	Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia
	più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del
	sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con
	votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.
	Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori
	nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a
	norma di legge."
	"Art. 15 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria
	e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia
	per legge o per statuto riservato all'assemblea.
	In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:
	- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di
	organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e
	degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
	- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la
	ripartizione degli utili;
	- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità
	alla normativa vigente;
	- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri
	dipendenti, stabilendone le attribuzioni, gli emolumenti e le
	cauzioni;

- previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti - con incarico di durata annuale - i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;

- vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;

- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;

- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;

- accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre



[Handwritten signature]



dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;

- dispensare, caso per caso, i denuncianti lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale."

"Art. 23 - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;



- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;

- ricoprano incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di




investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998."

"Art. 24 - L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati pari al numero complessivo dei membri da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati di ciascuna lista per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato di ciascuna lista per la nomina a sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.



Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta



seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, la presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo più anziano per età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di sostituzione del presidente e fino alla successiva assemblea ordinaria che provvederà alle necessarie nomine, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo già in carica non appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in sede assembleare, verrà nominato presidente il sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo.

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio



spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II).

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie per l'integrazione del collegio, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa."


"Art. 25 - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio."

"Art. 26 - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali, nominati dal consiglio di amministrazione.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato."

B) Di dare mandato al Presidente ed ai Vice Presidenti, anche disgiuntamente fra loro, a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione della delibera, autorizzandoli in particolare ad apportare al testo approvato le modifiche,



aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di approvazione della deliberazione stessa.

Dopo aver ricordato ai soci che:

* ai sensi dell'art. 2368, secondo comma, del codice civile, l'assemblea straordinaria delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

* ai sensi della disposizione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, l'assemblea straordinaria, chiamata ad assumere le deliberazioni necessarie per uniformare lo statuto alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea (ferme restando le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per la regolare costituzione dell'assemblea);

rilevata la presenza di n.ro 58 azionisti portatori, in proprio e per delega, di n.ro 56.965.391 azioni, pari al 92,29% del capitale, il Presidente pone in votazione il suddetto ordine del giorno presentato dal Consiglio.

L'assemblea – per alzata di mano, all'unanimità – delibera di approvare la predetta proposta.

* * *


Essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e venticinque.



Ai sensi e per gli effetti dell'allegato 3E della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, si allega sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale, "l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega", nonché "i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute."

Agli effetti di cui all'art. 2436 del Codice Civile, si conferma che il testo integrale aggiornato dello Statuto sociale è quello allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.


Il Comparsente dichiara di avere già preso conoscenza degli allegati "A" e "B" e pertanto dispensa me Notaio dalla lettura dei medesimi.



Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho data
lettura al Comparente che approvandolo pienamente con me
Notaio lo sottoscrive.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed integrato di mia mano
consta di numero sette fogli per ventiquattro facciate intere e
quanto alla venticinquesima scritta sin qui.

Stefano Berni co



UFFICIO IN BIANCO ANNULLATO

NOTIZIO IN BIANCO ANNULLATO



UFFICIO IN BIANCO ANNULLATO

Allegato "A" al n. 104864/18632 rep.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2007 IN PRIMA CONVOCAZIONE - PARTE STRAORDINARIA
Lista dei soci presenti, in proprio o per delega

	Nominativo	Quantità di azioni			Rappresentante/Delegato
		In proprio	In proprio, rappresentato da	Per delega	
1	ALBERTI LUIGI	50		3.152	FANTONI ADRIANO
2	ALBORGHETTI WALTER				
3	AMORE ANTONIO	7.800			
4	ARNOLDI PIERA	50			
5	BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA (*)			54.175.878	VEZZALINI GIANCARLO
6	BROWN BROTHERS HARRIMAN & Co.		3.500		BISESTRI GUIDA
7	BUFFELLI GIULIANO	30			
8	CALEGARI ITALO	300			
9	CAMOZZI ETTORE	1.000			
10	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	4			
11	CARLUCCIO EMANUELE MARIA	1.000			
12	CEFIS MARCO			42.500	RIVA PAOLO
13	COLOMBELLI ANNAMARIA	4.008			
14	CONSONNI GIORGIO	2			
15	CORSINI VILMA MARIA			2.028	FANTONI ADRIANO
16	CRIPPA GUIDO	47.658			
17	DE ANGELIS DOMENICO	50			
18	DE POLI ATTILIO	5.000			
19	DELL'ORTO GIANLUCA ENRICO	10			
20	FANTONI ADRIANO	13.740			
21	FANTONI ROSA			2.695	FANTONI ADRIANO
22	FASOLINI ANTONINO	5.000			
23	FEBBRARO ADRIANA	500			
24	FGH - FRANCO GNUTTI HOLDING S.p.A.			700.000	RIVA PAOLO
25	FORD MOTOR CO. DEFINED BENEFIT		1.029		BISESTRI GUIDA
26	FRATTA PASINI CARLO	200			
27	FUSI ENRICO	1.000			
28	G.A. FUND L EQUITIES NOVASTAR		11.000		BISESTRI GUIDA
29	GEROSA CARLO			4.130	FANTONI ADRIANO
30	GHIROLDI GRAZIANO	30			
31	GIUDICI ANTONIO	3.000			
32	GNUTTI ALESSANDRA IN GAMBA			5.625	RIVA PAOLO
33	GNUTTI GIACOMO	1.154			
34	GNUTTI MAGDA IN CIOCCA			3.375	RIVA PAOLO
35	GNUTTI MARINA IN PREMOLI			5.964	RIVA PAOLO
36	INNOCENZI FABIO	200			
37	LETIZIA ANDREA	2			
38	MAIONE GENNARO	316			
39	MAUGERI ALDO	2			
40	MELONI MAURIZIO	50			
41	MENINI FRANCO	2.900			
42	MINUCELLI LYA			300	PIAZZI SEVERINO
43	MORO PAOLO	2			
44	MOTTA ALBERTO	1.000			
45	NICOLI MAURO	5			
46	OPERA DIOCESANA S. NARNO			818.674	PIAZZI SEVERINO
47	PADRONE DAVIDE	2			
48	PERCASSI ANTONIO	100			
49	PERCASSI CORPORATE S.r.l.			100.000	ALBERTI LUIGI
50	PERICO GIULIA			5.000	FASOLINI ANTONINO
51	PERICO ROBERTO	2			
52	PIAZZI SEVERINO	300			



53	PIAZZOLI ANGELO PIETRO	100			
54	PIEVANI SILVANA	700			
55	POLI ALDO	500			
56	RADICI CASA S.r.l.			37.491	ALBERTI LUIGI
57	RADICI MARCO			8.500	ALBERTI LUIGI
58	RADICI PALMIRO	212			
59	RANGONI MACHIAVELLI CLAUDIO	200			
60	RATTI MARIO	14			
61	RETTAGLIATA ESMERALDA IN GNUTTI			3.962	RIVA PAOLO
62	RHO ALDO			37.591	FANTONI ADRIANO
63	RHO MARIO			14.000	FANTONI ADRIANO
64	RIVA PAOLO	1			
65	RIZZI MARIO	5			
66	ROVELLI CESARE	200			
67	SCHIANTARELLI FRANCO	3			
68	SIAC S.p.A.			60.000	RIVA PAOLO
69	SICO ERNESTO	2			
70	SIT-FIN S.p.A.			734.961	ALBERTI LUIGI
71	SMALG S.p.A.			46.900	ALBERTI LUIGI
72	SSB INV. FUNDS FOR TAX EXEMPT R. PLAN		2.059		BISESTRI GUIDA
73	STORNANTE DOMENICO	22			
74	TOGNI MARIO	100			
75	VENIER RAUL	200			
76	VENTRE EZIO	250			
77	VERONESI GIUSEPPE	500			
78	VEZZALINI GIANCARLO	2			
79	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		1.099		BISESTRI GUIDA
80	ZONCA CESARE	34.500			
TOTALI		133.978	18.687	56.812.726	

(*) di cui n. 30.000 azioni in qualità di creditore pignoratizio.

L'elenco di cui sopra (n. 80 soci per 56.965.391 azioni, pari al 92,29% del capitale sociale costituito da 61.726.847 azioni da nominali 3 euro) comprende tutti i soci che hanno partecipato dall'inizio alla fine all'assemblea.

Numero totale azioni sociali **61.726.847**

Totale azioni rappresentate **56.965.391**

di cui:

in proprio **133.978**

in proprio, rappresentato da **18.687**

per delega **56.812.726**



Allegato "B" al n. 104864/18692 di Repertorio

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

La denominazione sociale è:

"CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni"

Articolo 2

La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

Articolo 4

La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa



al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara, in forma abbreviata anche Gruppo Banco di Verona e Novara o Gruppo BPVN o Gruppo Bancario Popolare di Verona e Novara. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE - SOCI ED AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di 185.180.541,00.= Euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3,00.= Euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

Articolo 6

Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, per quanto riguarda i

rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 7

L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, diversi da quelli sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 8

Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere - entro cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso



di convocazione dell'assemblea - l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Le richieste devono essere sottoscritte dai soci, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato.

Possono intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari di diritti di voto che presentino, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea inoltrata, ai sensi della normativa vigente, dall'intermediario incaricato almeno due giorni non festivi prima della riunione assembleare e tempestivamente comunicata alla società. Dalla richiesta per l'intervento e fino a che l'assemblea abbia avuto luogo, le azioni saranno indisponibili.

Articolo 9

Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di

revisione stessa né al responsabile della revisione.

Articolo 10

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale



sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 componenti - eletti dall'assemblea fra i soggetti in possesso dei prescritti requisiti - di cui uno espresso dalle minoranze.

Gli amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati almeno pari al numero massimo di amministratori eleggibili (17), di cui almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, con espressa indicazione di coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero, ai sensi di legge, altra quota determinata dal competente organo di vigilanza, la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito contestuale di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in

caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere depositati:

- il curriculum professionale di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per ricoprire la carica di amministratore;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, di essere "indipendenti" o "non indipendenti" ai sensi di legge;


- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Ogni socio può votare una sola lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui appartengono.

All'elezione si procede come segue:

- risultano eletti alla carica di amministratore - secondo l'ordine



progressivo di presentazione - i nominativi contenuti nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, per un numero pari a quello determinato dall'assemblea meno uno;

- risulta altresì eletto alla carica di amministratore il nominativo indicato al primo posto della lista che - fra le restanti liste non-collegate in alcun modo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima - ha ottenuto il maggior numero di voti;

fermo restando che, nell'ambito degli eletti, almeno due risultino in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge. In caso contrario, il candidato eletto per ultimo (ovvero i due candidati eletti per ultimi) per ordine di presentazione nella lista di maggioranza è (sono) sostituito(i) - seguendo il numero progressivo con il quale erano stati indicati - dal primo candidato non eletto (ovvero dai primi due candidati non eletti) della medesima lista che sia dotato (ovvero siano dotati) dei predetti requisiti di indipendenza.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli amministratori. Nel caso non sia presentata alcuna lista, gli amministratori vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli - nella prima seduta utile del consiglio di amministrazione - con deliberazione approvata dal collegio sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, scegliendoli - ove possibile e fatta salva la verifica dei requisiti prescritti - tra i non eletti delle liste di appartenenza degli amministratori cessati, seguendo l'ordine progressivo con cui erano stati indicati e nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza. Gli amministratori - cooptati in base ai predetti criteri - restano in carica fino all'assemblea successiva. Gli amministratori - nominati poi dall'assemblea in sostituzione dei cessati, sempre nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in tema di indipendenza - restano in carica sino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli amministratori sostituiti.

Nel caso in cui per la sostituzione di amministratori cessati non sia più possibile attingere alla lista che li ha espressi, la nomina del sostituto o dei sostituti avviene, da parte dell'assemblea, con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.

Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori



nominati dall'assemblea ovvero l'intero consiglio, si provvede a norma di legge.

Articolo 14

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

Articolo 15

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;

- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;

- deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità alla normativa vigente;

- nominare, sospendere e revocare i dirigenti e gli altri dipendenti, stabilendone le attribuzioni, gli emolumenti e le cauzioni;

- previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nominare, sospendere e revocare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (scelto tra soggetti iscritti all'Albo


dei Revisori Contabili o tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio - con incarichi direttivi - nell'ambito di funzioni/uffici contabili e/o di bilancio di enti creditizi, finanziari, assicurativi), al quale sono attribuiti - con incarico di durata annuale - i poteri e le funzioni stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione;

- vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;

- deliberare l'impianto e la soppressione di succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;

- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;

- accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni



interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;

- dispensare, caso per caso, i denuncianti lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2436 del codice civile, competono altresì al consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;


gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Avvalendosi della collaborazione della direzione generale, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori a ciò specificamente incaricati - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare - ferma restando l'applicazione del disposto di cui all'articolo 2391 del codice civile - riferisce sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

Articolo 16

Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega -




parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti e ad altri dipendenti, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti e ad altri dipendenti. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso.



Articolo 17

Ai membri del consiglio spetta, oltre la quota di utili stabilita nell'art.

31 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare la corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. Tale deliberazione è valida fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Articolo 18

Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 19

Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.



A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Articolo 20

Il presidente o chi ne fa le veci:

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;

- presiede le riunioni del consiglio e del comitato, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata;

- assume, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

Articolo 21



La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22

Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge. Il collegio sindacale, mediante nota scritta a firma del presidente del collegio, informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Articolo 23

Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza stabiliti dalle normative vigenti;*
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;*



- ricoprono incarichi di amministrazione o controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalle normative vigenti.

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come



definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

Articolo 24

L'assemblea ordinaria nomina, secondo le modalità stabilite dalla normativa - di legge e regolamentare - vigente nonché dal presente statuto, cinque sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; nomina altresì il presidente del collegio sindacale, nel rispetto della normativa vigente.

Salvo diversa disposizione normativa, di legge o di regolamento, la nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati pari al numero complessivo dei membri da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Almeno i primi due candidati di ciascuna lista per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato di ciascuna lista per la nomina a sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.



Handwritten signature



Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta

seconda per numero di voti.


In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, la presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo più anziano per età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di sostituzione del presidente e fino alla successiva assemblea ordinaria che provvederà alle necessarie nomine, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo già in carica non appartenente alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in sede assembleare, verrà nominato presidente il sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo.

Qualora venga presentata una sola lista, da essa verranno tratti tutti i sindaci, effettivi e supplenti, e la presidenza del collegio



spetta al primo candidato a sindaco effettivo. In caso di unica lista - nelle ipotesi di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco effettivo - per il subentro del sindaco supplente si applica l'ordine progressivo indicato nella medesima lista (sezione II).

Nel caso non sia presentata alcuna lista e per le delibere di nomina necessarie per l'integrazione del collegio, i sindaci vengono nominati dall'assemblea con votazione a maggioranza relativa.

Articolo 25

All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

DIREZIONE

Articolo 26

La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali, nominati dal consiglio di amministrazione.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

Articolo 27

La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione



generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

Articolo 28

Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

Articolo 29

Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

TITOLO IV


BILANCIO UTILI E PERDITE

Articolo 30

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea ordinaria, è



così ripartito:

* 1% a favore del consiglio di amministrazione;

* 6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

* 93% agli azionisti.

Articolo 32

I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

TITOLO V

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Articolo 33

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

Bergamo, 28 aprile 2007.-



Copia conforme all'originale nei miei atti
in corso di registrazione perché in termine utile.

Bergamo, 3 maggio 2007.-

